

IPAB

Attività di revisione

A cura di
Giorgio Cavallari
Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC

IPAB

- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
- Istituite per garantire assistenza ai poveri, la loro istruzione e il miglioramento delle loro condizioni economiche.
- Case di riposo per anziani, strutture residenziali per portatori di handicap, asili nido, orfanotrofi e scuole materne.

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

- Legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 24
- Legge 8 novembre 2000, n. 328
- D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207
- Legge Costituzionale 18 novembre 2001, n. 3

SITUAZIONE IPAB - REGIONE VENETO

Dal 2001 la Regione Veneto ha discusso diversi Progetti di Legge di riforma delle IPAB senza arrivare ad approvarne uno.

P.D.L.R. 257/2015 (ultimo progetto di Legge Regionale)

“Disposizioni per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”.

Art. 8, Legge Regionale n. 43/2012

A partire dall'esercizio 2014 per le IPAB venete è entrata in vigore la nuova contabilità di tipo economico-patrimoniale superando la vigente contabilità finanziaria.

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO INTERNO DELLE IPAB IN VENETO

Legge Regionale n. 21/2010: riorganizzazione attività ispettiva trasferendo la struttura regionale di controllo al Consiglio Regionale del Veneto.

2011: analisi su 20 IPAB.

Gruppo di lavoro composto da: Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario, dirigenza IRE di Venezia, componenti del Collegio dei Revisori di IPAB.

10 dicembre 2012: Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario del Consiglio Regionale del Veneto emana linee guida.

Linee guida suddivise in due parti:

- una prima parte contiene indicazioni rivolte agli Organi di gestione;
- una seconda è indirizzata ai Collegi dei Revisori.

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Legge Regionale n. 45 del 1 settembre 1993: prevede l'istituzione dell'Organo di revisione contabile nelle IPAB, disciplinandone le modalità di nomina e la composizione.

COMPOSIZIONE

I componenti del Collegio devono oggi essere scelti:

- uno (il Presidente) tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- due tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nel caso di Revisore unico, la scelta dovrà essere effettuata tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

VERIFICHE

- Devono risultare da verbale redatto in forma collegiale.
- Verifiche individuali concordate con Presidente e successivo recepimento collegiale.
- In caso di riscontro di gravi irregolarità:
 - segnalazione al Segretario/Direttore;
 - comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - comunicazione alla Direzione regionale dei Servizi Sociali e alla Direzione ispettiva regionale;
 - obbligo di segnalazione alle Autorità competenti.

ATTIVITA' DI VERIFICA

L'attività di controllo e vigilanza deve riguardare:

- la gestione dell'Ente nella sua interezza;
- la vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili (non solo aspetti formali, ma anche aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione);
- l'analisi e la valutazione, anche prospettica, dei risultati dell'attività amministrativa dell'Ente.

Si concretizza in osservazioni e suggerimenti che possono tradursi in un complesso di elementi utili al Consiglio di Amministrazione ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento dell'Ente.

FASI DEL CONTROLLO

L'attività di controllo si articola in fasi successive.

- Prima fase: deve essere effettuata la **valutazione delle aree maggiormente esposte a rischio**, sulla base degli elementi e delle informazioni acquisiti attraverso la conoscenza dell'Ente e del contesto in cui opera. L'attività di controllo dovrà essere prioritariamente incentrata sulle suddette aree.
- Seconda fase: dovranno essere avviate le **procedure di verifica**, idonee a rilevare gli elementi di criticità nelle aree di rischio individuate nella prima fase.
- Terza fase: dovranno essere **formulati i rilievi** (idoneamente supportati da documentazione probatoria), debitamente verbalizzati.

AREE DI CONTROLLO

Ambiti che devono essere necessariamente oggetto di controllo:

- bilancio di previsione;
- utilizzo di entrate derivanti da alienazione di beni;
- spesa del personale;
- capacità di indebitamento;
- fondo di riserva;
- verifica dei servizi in partita di giro (fino ad adozione della contabilità economico-patrimoniale);
- gestione delle entrate/iscrizione ricavi;
- gestione della spesa/iscrizione dei costi;
- agenti contabili e obblighi fiscali dell'Ente;
- patrimonio dell'Ente.

VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI (I)

Rilevazione delle presenze dei componenti del Collegio dei Revisori

- Indicare la presenza dei componenti a ciascuna riunione.
- In caso di assenza, annotare se è stata fornita o meno giustificazione.
- Indicare la presenza del numero legale e la validità della seduta.

Criteri di campionamento

- Indicazione del criterio utilizzato per la scelta del campione degli atti da controllare.
- Il campione deve essere significativo.
- Modus operandi:
 - suddivisione dell'universo degli atti oggetto del controllo in categorie omogenee;
 - estrazione, all'interno di ciascuna categoria, secondo un criterio ragionato (ad es. valore) o "random" (casuale), degli atti da controllare.

VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORII (II)

Modalità di redazione del verbale

- Omogeneità nelle tecniche redazionali dei verbali.
- Verbale identificato da un numero progressivo annuale.
- In allegato al verbale elenco completo degli atti controllati.

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO					
ATTO n.	DATA	OGGETTO	MATERIA	VALUTAZIONE	EVENTUALI INIZIATIVE INTRAPRESE

VERBALE n.	ATTO n.	DATA	OGGETTO	MOTIVO DELLA SOSPENSIONE